

CARD. ZENON GROCHOLEWSKI

GIOVANNI PAOLO II, LEGISLATORE

1. Il codice di Diritto Canonico (25 gennaio 1983). — 2. Il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (18 ottobre 1990). — 3. La riforma della Curia Romana (28 giugno 1988). — 4. Conclusioni.

Il diritto canonico non rappresenta un fattore di spicco nell'enorme ventaglio della estremamente feconda e variegata attività apostolica di Giovanni Paolo II. Vale la pena, tuttavia, richiamare l'attenzione anche su quest'aspetto del suo impegno.

Per trattare questo tema in modo esauriente bisognerebbe prendere in considerazione tutti i documenti normativi dello scomparso Successore di Pietro, i suoi discorsi annuali alla Rota Romana ed altri discorsi ai canonisti, soprattutto alle commissioni che preparavano i summenzionati documenti, nonché quegli elementi del suo ricco insegnamento che si collegano in qualche modo con il diritto canonico (costituendone il fondamento teologico o filosofico o, altrimenti, aiutando la corretta interpretazione delle sue norme).

Nel presente articolo non pretendo però di raggiungere tale completezza nella presentazione del tema; aspiro solo a sottolineare che Giovanni Paolo II passerà alla storia della legislazione ecclesiastica come il primo Papa che — a parte altri documenti legislativi — è stato autore di tutta la legislazione fondamentale della Chiesa cattolica, costituita dal Codice di Diritto Canonico, per la Chiesa latina (1983), dal Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (1990) e dalla Costituzione Apostolica *Pastor bonus* con cui è stata riformata la Curia Romana (1988). In questa sede mi limiterò a questi tre documenti di rilevante significato pratico per la vita e l'azione di tutta la Chiesa.

1. *Il codice di Diritto Canonico (25 gennaio 1983).*

Il Codice di Diritto Canonico precedente era stato promulgato nel 1917. Nel 1959 il Papa Giovanni XXIII prese la decisione di convocare il Concilio Vaticano II e, contestualmente, espresse la volontà di riformare il suddetto Codice per renderlo uno strumento di realizzazione delle decisioni del Concilio. Non c'è, pertanto, nulla da stupirsi del fatto che i lavori essenziali della Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico, creata nel 1963, si siano svolti proprio nel periodo postconciliare. In primo luogo sono stati elaborati i principi della riforma. Essi furono poi discussi e approvati nella Prima Assemblea Plenaria del Sinodo dei Vescovi del 1967. Nei lavori per la riforma furono impegnati non solamente i principali canonisti, giuristi, teologi ed esperti di distinte discipline, ma furono consultate anche tutte le Conferenze Episcopali, le Unioni dei Superiori Maggiori degli Istituti Religiosi, i Dicasteri della Curia Romana ed altri organismi. In quell'epoca, a più riprese prendeva la parola il Card. Karol Wojtyła, Arcivescovo Metropolita di Cracovia. Successivamente, quando divenne capo visibile di tutta la Chiesa, avvertì una speciale responsabilità per un'adeguata preparazione del Codice. Si interessava vivamente dei lavori della suddetta Commissione. Quando i lavori della stessaolgevano al termine, Giovanni Paolo II ne integrò il numero dei membri affinché l'elaborazione definitiva rispecchiasse il più ampiamente possibile il pensiero di tutto l'Episcopato.

Durante la sessione della Commissione Plenaria, nell'ultima decade del 1981, si ritenne nella votazione che lo schema discusso fosse degno di essere presentato al Santo Padre. Il 22 ottobre (anniversario dell'inaugurazione del suo pontificato) Giovanni Paolo II presiedette personalmente una delle riunioni (e seguì tutti i giorni i lavori della Commissione tramite il Cardinale Segretario di Stato). Il 29 ottobre 1981 ricevette i membri della Commissione in un'udienza speciale.

In seguito, dopo l'introduzione delle correzioni apportate nell'ultima sessione, il coordinamento della terminologia e la revisione della lingua latina, il progetto definitivo fu consegnato al Santo Padre. Dal momento che Giovanni Paolo II non era uno specialista in diritto canonico, si riteneva comunemente che avrebbe accettato il progetto, elaborato con grande impegno, considerandolo sufficiente-

mente maturo e lo avrebbe firmato senza difficoltà. Ma accadde diversamente. Il Santo Padre invitò, infatti, a coadiuvarlo sette specialisti di diritto canonico, di differenti paesi ed ambiti scientifici, tra i quali anche il sottoscritto. Quando ci chiamò per la prima volta, il Santo Padre disse che aveva letto due volte il progetto e che se doveva assumersi la responsabilità di un documento tanto importante, doveva prima studiarlo profondamente e ci invitò ad aiutarlo in questo lavoro. Invero fummo sorpresi e meravigliati dinanzi a tanto senso di responsabilità e a tale impegno personale. Probabilmente nessuno si aspettava che il Santo Padre si mettesse a studiare il Codice. Abbiamo tenuto quattordici sedute con il Santo Padre, di diverse ore ciascuna, apportando alcuni cambiamenti o correzioni; fra noi, inoltre, abbiamo svolto circa cinquanta sessioni.

Dopo una di queste sessioni, durante la quale si discusse la gran complessità delle norme giuridiche proposte e sorsero opinioni critiche e controverse, il Santo Padre mi prese da parte e, tenendomi per il braccio, mi disse più o meno queste parole: «Io non ho scritto questo Codice. Esso è frutto della collaborazione di tutta la Chiesa: vescovi, università cattoliche, canonisti, ecc. Questo devo scriverlo nel decreto di promulgazione». In effetti, per la prima volta nella storia della legislazione della Chiesa universale, nel Decreto del Santo Padre che promulga il documento legislativo leggiamo: «Promulgando oggi il Codice, sono pienamente consapevole che questo atto è espressione dell'autorità pontificia, perciò riveste un *carattere primaziale*. Ma sono pienamente consapevole che questo Codice [...] rispecchia la *sollecitudine collegiale* per la Chiesa di tutti i miei Fratelli nell'Episcopato. Anzi [...] esso deve essere considerato come il frutto di una *collaborazione collegiale* scaturita dal confluire di energie da parte di persone e istituzioni specializzate, sparse in tutta la Chiesa»⁽¹⁾. È degno di ammirazione questo atteggiamento bello e attraente di Giovanni Paolo II.

Il Codice è stato promulgato il 25 gennaio 1983 ed è entrato in vigore la prima domenica d'Avvento, il 27 novembre dello stesso anno.

Durante il Simposio Internazionale di Diritto Canonico, svoltosi in Vaticano in occasione dei dieci anni del Codice e che aveva come scopo la verifica e la promozione del Codice nella vita e nella

(1) *Sacrae disciplinae leges*, 25 gennaio 1983, in *AAS* 75 (1983), pars II, p. X.

missione apostolica della Chiesa, il Santo Padre disse, tra l'altro, per ciò che concerne la nuova evangelizzazione nella prospettiva del terzo Millennio del cristianesimo: «il Diritto Canonico, come ordinamento specifico ed indispensabile della compagine ecclesiale, non mancherà di contribuire efficacemente alla vita e alla missione della Chiesa nel mondo, se tutte le componenti ecclesiali sapranno saggiamente interpretarlo e fedelmente applicarlo»⁽²⁾. Espresse anche il desiderio di «uno studio più diffuso ed accurato del nuovo *Codice di Diritto Canonico*, che coinvolge non solo i centri accademici e gli operatori del diritto, ma diventa impegno concreto di ogni comunità ecclesiale»⁽³⁾.

2. *Il Codice dei Canonici delle Chiese Orientali (18 ottobre 1990).*

Il Codice di Diritto Canonico anzi descritto riguarda i cattolici di rito latino (circa un miliardo di fedeli). Oltre ad essi, appartengono alla Chiesa cattolica anche credenti dei differenti riti orientali. Esistono, infatti, ventidue Chiese orientali che sono in piena comunione con la Sede Apostolica, riunite attorno ai cinque riti principali: alessandrino (Chiesa copta ed etiopica), antiocheno (Chiesa siriana, maronita e siro-malankarese), armeno (Chiesa armena), caldeo (Chiesa caldea e siro-malabarese) e costantinopolitano o bizantino (Chiesa bielorusca, bulgara, greca, italo-albanese, melkita, romena, rutena, slovacca, ucraina, ungherese, russa, macedone, albanese, serbo-montenegrina). Si calcola che ci sono nel loro insieme circa quindici milioni di cattolici dei riti orientali (i fedeli, invece, dei riti orientali separati dalla Chiesa cattolica, chiamati ortodossi, sono più di centocinquanta milioni). Ciascuna di queste Chiese ha una propria e ricca tradizione liturgica, teologica, spirituale e disciplinare. Il Concilio Vaticano II non solo rilevò che questa varietà nella Chiesa «non nuoce alla unità della Chiesa, ma anzi la manifesta»⁽⁴⁾, che tutte le Chiese, sia dell'oriente sia dell'occidente, «godono di pari dignità, cosicché nessuna di loro prevale sulle altre per ragioni di rito; fruiscono degli stessi diritti e

⁽²⁾ *Allocutio ad eos qui conventui de iure Ecclesiae, X expleto anno a Codice Iuris Canonici promulgato, interfureunt*, 23 aprile 1993, in *AAS* 86 (1994), pp. 244-248, n. 7.

⁽³⁾ *Ibidem*, n. 4.

⁽⁴⁾ *Orientalium Ecclesiarum*, 2; vedi anche *Lumen gentium*, 13d e 23d.

sono tenute agli stessi obblighi»⁽⁵⁾, che «hanno il diritto e il dovere di reggersi secondo le proprie discipline particolari, poiché si raccomandano per veneranda antichità, si accordano meglio con i costumi dei loro fedeli e sono più adatte a provvedere al bene delle loro anime»⁽⁶⁾, ma ha espresso, pure, l'ardente desiderio che le Chiese orientali «fioriscano e assolvano con nuovo vigore apostolico la missione loro affidata»⁽⁷⁾.

Prima non esisteva un Codice di diritto canonico comune a tutte queste Chiese. Tuttavia, si lavorava ad esso già dall'anno 1935 e tra gli anni 1949-1957 furono promulgate diverse parti di tale codice: nell'anno 1949 il diritto matrimoniale⁽⁸⁾, nel 1950 il diritto processuale⁽⁹⁾, nel 1952 il diritto concernente i religiosi, i beni temporali della Chiesa e la definizione dei termini giuridici⁽¹⁰⁾ e nel 1957 il diritto concernente i riti orientali e le persone⁽¹¹⁾. In vista della riforma conciliare si è rinunciato alla pubblicazione delle restanti parti. Perciò, il Codice di Giovanni Paolo II è il primo codice comune a tutte le Chiese orientali.

Nell'anno 1972 fu istituita la Commissione per l'elaborazione del suddetto codice, alla quale hanno partecipato i rappresentanti di tutte le Chiese orientali esistenti ed altri specialisti in materia. Lo schema definitivo fu presentato al Santo Padre nel gennaio del 1989.

Il Santo Padre ha studiato approfonditamente anche questo schema, con l'aiuto di alcuni esperti⁽¹²⁾, e, in seguito, ha promulgato il Codice in questione il 18 ottobre 1990. Una settimana dopo, il 25 ottobre 1990, durante la VIII Assemblea Plenaria del Sinodo dei Vescovi, il Santo Padre presentò solennemente tale Codice. In questa occasione espresse, tra l'altro, il desiderio che questo Codice «fosse ben accolto da tutta la Chiesa cattolica, sia dalle

⁽⁵⁾ *Orientalium Ecclesiarum*, 3.

⁽⁶⁾ *Orientalium Ecclesiarum*, 5.

⁽⁷⁾ *Orientalium Ecclesiarum*, 1.

⁽⁸⁾ M.P. *Crebrae allatae*, 22 febbraio 1949, in AAS 41 (1949), pp. 89-117.

⁽⁹⁾ M.P. *Sollicitudinem Nostram*, 6 gennaio 1950, in AAS 42 (1950), pp. 5-120.

⁽¹⁰⁾ M.P. *Postquam Apostolicis*, 9 febbraio 1952, in AAS 44 (1952), pp. 65-150.

⁽¹¹⁾ M.P. *Cleri sanctitati*, 11 giugno 1957, in AAS 49 (1957), pp. 433-600.

⁽¹²⁾ Cfr. *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Praefatio, in AAS 82 (1990), pp. 1060.

Chiese orientali [...] sia dall'intero episcopato della Chiesa latina in tutto il mondo e fosse considerato come appartenente al patrimonio disciplinare della Chiesa universale in modo uguale al *Codex Iuris Canonici*»⁽¹³⁾, e sottolineò che entrambi i Codici «devono essere considerati come una peculiare espressione del comandamento dell'amore che Gesù, Nostro Signore, ci ha lasciato nell'Ultima Cena e che il Concilio Vaticano II [...] confermò come l'unico e supremo diritto del popolo messianico»⁽¹⁴⁾.

Il Codice dei Canonici delle Chiese Orientali entrò in vigore il 1° ottobre 1991, quando nella maggioranza delle Chiese orientali si celebra la festa della *Intercessione della Beata Vergine Maria*.

Il menzionato Codice intende, tra l'altro, contribuire a custodire la ricca eredità spirituale delle Chiese cattoliche orientali e, allo stesso tempo, a favorire l'unificazione tra i cristiani, tenendo conto del fatto che le Chiese non in piena comunione con la Chiesa cattolica condividono lo stesso patrimonio radicato sui sacri canoni elaborati in Oriente nei primi secoli della Chiesa.

3. *La riforma della Curia Romana (28 giugno 1988).*

La Curia Romana è l'insieme dei Dicasteri e delle istituzioni che coadiuvano il Papa nello svolgimento del suo ufficio di Pastore Supremo per il bene e il servizio della Chiesa universale e delle Chiese particolari, al fine di rafforzare l'unità della fede e la comunione del Popolo di Dio e di promuovere la missione della Chiesa nel mondo. In tale prospettiva la Curia Romana agisce in nome e con l'autorità del Santo Padre.

La prima riforma della Curia Romana nello spirito delle indicazioni del Concilio Vaticano II già era stata portata a termine dal Papa Paolo VI con la Costituzione Apostolica *Regimini Ecclesiae universæ* del 15 agosto 1967. Tuttavia, dopo alcuni anni di esperienza lo stesso Papa decise di realizzare un'ulteriore riforma, che si cominciò a preparare a partire dal 1974 con un grande giro di consultazioni.

⁽¹³⁾ *Allocutio in aula Synodi episcoporum habita: de novo Codice Canonum Ecclesiarum Orientalium*, 25 ottobre 1990, in *AAS* 83 (1991), pp. 486-493, n. 3.

⁽¹⁴⁾ *Ibidem*, n. 5.

La nuova riforma fu attuata da Giovanni Paolo II con la Costituzione Apostolica *Pastor bonus* del 28 giugno 1988 ed entrò in vigore il 1° marzo 1989.

Fui uno dei membri della Commissione, poco numerosa, incaricata di preparare il testo definitivo del summenzionato documento; anche in questo caso posso attestare, per esperienza diretta, l'impegno personale di Giovanni Paolo II in tale riforma. Quando per la prima volta il Santo Padre chiamò i membri di questa Commissione, alcuni avevano supposto, prima di varcare la soglia, che il Papa, non avendo mai lavorato nella Curia Romana, probabilmente non conosceva bene questo tipo di lavoro. Perciò, fu per tutti una grande sorpresa quando il Santo Padre durante quest'incontro, seguito da un pranzo, ci parlò circa quaranta minuti (senza alcun appunto scritto), di come immaginava questa riforma. Risultò chiaro, allora, che tale questione era già stata, in precedenza, oggetto delle sue riflessioni e della sua preghiera.

Per sottolineare in modo adeguato l'impegno personale ed il contributo di Giovanni Paolo II a questa riforma, vorrei segnalare che già prima, oltre ad interventi di minor importanza, egli aveva istituito alcuni nuovi organismi della Curia Romana: nell'anno 1981 il Pontificio Consiglio per la Famiglia, nel 1982 il Pontificio Consiglio della Cultura e nel 1985 la Pontificia Commissione (attualmente chiamata Consiglio) per la Pastorale degli Operatori Sanitari.

La riforma di Giovanni Paolo II aveva come scopo il miglioramento della Curia Romana, in maniera tale che questa, da un lato, rispecchiasse meglio la visione della Chiesa disegnata dal Concilio, dall'altro, rispondesse meglio alle esigenze dei tempi e, infine, si adattasse ai sopramenzionati Codici di diritto canonico.

La Curia Romana riformata da Giovanni Paolo II è composta da:

— la *Segreteria di Stato*, che assiste direttamente il Santo Padre nel disbrigo quotidiano dei suoi compiti, coordina il lavoro di tutta la Curia e dei legati pontifici e si occupa dei rapporti con le autorità civili;

— nove *Congregazioni* (organismi di governo). Competono ad esse: la Dottrina della Fede, le Chiese orientali, il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, le Cause dei Santi, i Vescovi, l'Evangelizzazione dei Popoli, il Clero, gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, l'Educazione Cattolica;

— tre *Tribunali*: Penitenzieria Apostolica, Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e Rota Romana;

— dodici *Consigli* (hanno soprattutto carattere di promozione). Trattano le seguenti questioni: Laici, Unità dei cristiani, Famiglia, Giustizia e Pace, Opere di Carità (chiamato *Cor unum*), Pastorale per i Migrati e gli Itineranti, Pastorale per gli Operatori Sanitari, Testi Legislativi, Dialogo Inter-Religioso, Cultura⁽¹⁵⁾, Comunicazioni Sociali;

— tre *Uffici* (svolgono funzioni specifiche all'interno della Curia Romana): la Camera Apostolica, l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e la Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede;

— diverse *Commissioni*, hanno principalmente carattere temporaneo e dipendono o sono relazionate con qualche Dicastero; esistono però anche Commissioni permanenti e indipendenti;

— *altri due organismi* riguardanti la persona del Santo Padre: la Prefettura della Casa Pontificia e l'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice.

Altre due istituzioni, cioè l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica e il Consiglio di Cardinali per lo studio dei problemi organizzativi ed economici della Santa Sede, si riferiscono non solo alla Curia Romana ma anche a tutti gli organismi presenti nello Stato della Città del Vaticano.

Esistono anche diverse istituzioni *collegate con la Curia Romana*, come per esempio: l'Archivio Segreto Vaticano, la Biblioteca Apostolica Vaticana, le Accademie Pontificie⁽¹⁶⁾, fra le quali si distingue la Pontificia Accademia delle Scienze⁽¹⁷⁾, ecc.

⁽¹⁵⁾ LA COSTITUZIONE APOSTOLICA, *Pastor bonus* prevedeva due distinti Consigli: il *Pontificio Consiglio per il Dialogo con i Non Credenti* e il *Pontificio Consiglio della Cultura*. Questi due Consigli sono stati uniti in uno da GIOVANNI PAOLO II il 23° marzo 1993 con il nome di *Pontificio Consiglio della Cultura* cfr. MOTU PROPRIO, *Inde a Pontificatus*, in AAS 85 (1993), pp. 549-552.

⁽¹⁶⁾ Vorrei aggiungere che GIOVANNI PAOLO II ha istituito, in seguito, due nuove Accademie Pontificie molto importanti ed attuali: la *Pontificia Accademia delle Scienze Sociali* (MOTU PROPRIO, *Socialium Scientiarum*, 1 gennaio 1994, in AAS 86 [1994], pp. 209-217), e la *Pontificia Accademia per la Vita* (MOTU PROPRIO, *Vitae mysterium*, 11 febbraio 1994, in AAS 86 [1994], pp. 385-393). Del resto, è impressionante l'appassionato impegno, anche giuridico, di GIOVANNI PAOLO II nel campo dell'insegnamento e degli studi superiori. Oltre ai due Codici, nei quali troviamo le norme al riguardo, egli è autore dei due documenti legislativi fondamentali che trat-

Lo scomparso Successore di Pietro più di una volta segnalò che la Costituzione Apostolica *Pastor bonus*, contenendo il diritto riguardante tutta la Chiesa universale, costituisce un complemento di ambedue i Codici precedentemente descritti, deve quindi essere pubblicata nelle edizioni ufficiali di ognuno di questi Codici, e che tutti e tre questi documenti legislativi formano un unico *Corpus Iuris Canonici* della Chiesa universale⁽¹⁸⁾, cioè una trilogia di tutta la legislazione fondamentale della Chiesa cattolica.

tano in modo specifico delle Facoltà e delle Università cattoliche, cioè della Costit. Ap. *Sapientia christiana* (15 aprile 1979) e della Costit. Ap. *Ex corde Ecclesiae* (15 agosto 1990). La prima di esse riguarda le Università e le Facoltà chiamate *ecclesiastiche*, che cioè si occupano particolarmente della Rivelazione cristiana e di quelle discipline che ad essa sono connesse, e che, perciò, più strettamente si collegano alla missione evangelizzatrice. La seconda, invece, si riferisce ad altre Università chiamate genericamente *cattoliche*, che studiano ed insegnano diverse discipline, cercando di illustrare le conoscenze umane alla luce del Vangelo. Durante il Pontificato di GIOVANNI PAOLO II sono stati creati molti nuovi centri di studio di questo genere.

Inoltre, riguardo alle accademie di carattere strettamente ecclesiastico, GIOVANNI PAOLO II ha riformato la *Pontificia Accademia di S. Tommaso d'Aquino* (1999) e la *Pontificia Accademia di Teologia* (1999), nonché ha confermato i nuovi statuti della *Pontificia Accademia dell'Immacolata* (1995), della *Pontificia Accademia Mariana Internazionale* (1997), della *Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Panteon* (1995) e della *Pontificia Accademia «Cultorum Martyrum»* (1995).

Occorre aggiungere che nel 1982, GIOVANNI PAOLO II ha promulgato definitivamente gli statuti della *Commissione Teologica Internazionale*, che dal 1969 esiste presso la Congregazione per la Dottrina della fede.

La promozione degli studi è lo scopo che hanno anche tre Consigli eretti da GIOVANNI PAOLO II: il *Pontificio Consiglio per la Famiglia* (1981), il *Pontificio Consiglio della Cultura* (eretto nel 1982: al riguardo cf. nota 15), il *Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari* (eretto come Commissione nel 1985 e trasformato in Consiglio nel 1988).

Comunque, più che questi atti riguardanti le norme e le strutture, impressiona soprattutto l'impegno personale del scomparso Pontefice negli innumerevoli incontri con gli uomini delle scienze e della cultura.

⁽¹⁷⁾ Questa Accademia, che nel 2003 ha celebrato i 500 anni dalla fondazione (17 agosto 1503), è attualmente la sola Accademia di scienze di carattere sovranazionale ed interdisciplinare esistente al modo. Era ben noto l'interesse di GIOVANNI PAOLO II per questa Accademia. Cf. ad es. *Papal Addresses to the Pontifical Academy of Sciences 1917-2002 and to the Pontifical Academy of Social Sciences 1994-2002* («Pontificiae Academiae Scientiarum Scripta Varia», vol. 100), In Civitate Vaticana 2003, pp. 215-391.

⁽¹⁸⁾ *Allocutio ad eos qui plenario coetui interfuerunt Pontificiae Commissionis Codicis Iuris Canonici Orientali recognoscendo, coram admissos*, 12 novembre 1988, in

4. *Conclusioni.*

Per terminare vorrei aggiungere due osservazioni:

— nonostante il fatto che Giovanni Paolo II non sia stato un canonista quanto alla propria formazione, non si può non rilevare il suo impegno personale nella formazione dei tre documenti legislativi qui presentati, non soltanto per la loro promulgazione, ma anche per lo studio e la riflessione sul materiale preparato con l'aiuto di tutta la Chiesa, in maniera tale che fece veramente suoi questi documenti;

— il Santo Padre, all'atto della promulgazione di ognuno dei testi legislativi presentati, invocò la Madre di Dio, affidando alla Sua cura la realizzazione e la fruttuosità delle norme stabilite. Si potrebbe dire che anche in questi documenti impresse il sigillo del suo lemma *Totus tuus*. D'altronde Maria è Madre della Chiesa e sarebbe, quindi, davvero difficile che nella Chiesa possa svolgersi un avvenimento importante senza di Lei.

AAS 81 (1989), pp. 650-656, n. 4; *Allocutio in aula Synodi episcoporum habita: de novo Codice Canonum Ecclesiarum Orientalium*, cit. (nota n. 13), nn. 4-5 e 7; *Allocutio ad eos qui conventui de iure Ecclesiae, X espleto anno a Codice Iuris Canonici promulgato, interfuerunt*, cit. (nota n. 2), n. 3.